



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 473/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Paolo Novelli

Presidente

Eugenio Musumeci

Giudice

Alessandra Molina

Giudice relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n 74306 RG, relativo al conto giudiziale n. 28259 avente ad oggetto il conto reso dal prof. Edoardo Ales quale consegnatario, nel corso dell'esercizio finanziario 2022, di beni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanbattista Iazeolla, (C.F. ZLLGNB65R12F839R), p.e.c. giovanbattistaiazeolla@legalmail.it, fax 0810606118, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Cimarosa, n. 32.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 13 giugno 2024, tenuta con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Serena Palomba, il Relatore Alessandra Molina, il S.P.G. dott. Raffaele Cangiano, nonché l'Avvocato Iazeolla per l'agente contabile.

FATTO

1. Con la Relazione di irregolarità n. 176/2024, il magistrato relatore

	rappresentava la sussistenza di criticità che sarebbero emerse in esito all'istruttoria effettuata sul conto giudiziale n. 28259 reso per il periodo dal 27 maggio al 2 agosto 2022, dal prof. Edoardo Ales quale consegnatario dei beni mobili inventariati del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope. In primo luogo, rappresentava l'insussistenza dell'obbligo di resa di conto per la gestione di beni mobili senza obbligo di custodia, quali gli impianti, macchinari e attrezzature, i mobili e arredi e il patrimonio libraio che il prof. Ales avrebbe inserito nel rendiconto contabile presentato per i quali sarebbe da ritenere che siano già immessi in uso presso gli uffici dell'Università. Ne deriverebbe l'improcedibilità del conto oggetto di giudizio. Rappresentava altresì l'insussistenza dell'obbligo di resa di conto per la gestione di beni immobili ai fini inventariali. Precisava al riguardo che i volumi e le riviste di cui il prof. Ales aveva reso il conto della gestione sarebbero da ritenersi ricompresi nel catalogo della biblioteca del Dipartimento. Si tratterebbe, dunque, di beni per i quali difetterebbe quella gestione tipicamente di "cassa" o di "magazzino" e che, in base all'art. 7 del regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. n. 827 del 1924) sono considerati immobili, per i quali pertanto non potrebbe ritenersi sussistente l'obbligo del consegnatario di presentare il conto giudiziale innanzi al giudice contabile. Ne deriverebbe un ulteriore profilo di improcedibilità del conto oggetto di giudizio.	

	Infine rilevava l'assenza di prova di un regolare passaggio di gestione	
	in corso di esercizio. Difatti, dagli atti presenti nel fascicolo del conto	
	risulterebbe essersi verificato nel corso dell'esercizio finanziario 2022	
	un avvicendamento nell'incarico di consegnatario del Dipartimento di	
	Giurisprudenza essendo il prof. Ales succeduto in data 27 maggio 2022	
	al Direttore del Dipartimento, prof. Federico Alvino, per poi essere	
	sostituito il 3 agosto 2022 dalla prof.ssa Rosaria Giampetraglia.	
	L'ipotesi di successione di più agenti contabili nel corso dell'esercizio	
	finanziario troverebbe specifica disciplina nell'art. 612 R.D. 827/1924 a	
	norma del quale <i>"ove in un anno più titolari si siano succeduti in un ufficio,</i>	
	<i>ciascuno di essi rende separatamente il conto pel periodo della propria</i>	
	<i>gestione"</i> .	
	Nel caso di specie non sarebbe riscontrabile, tra la documentazione	
	presente nel fascicolo, nessun atto idoneo a tracciare una separazione	
	netta e una imputazione certa delle gestioni tra agenti contabili. In	
	assenza, dunque, della prova di un regolare passaggio di consegne,	
	non si potrebbe ritenere che il prof. Ales potesse rendere il conto	
	esclusivamente per la frazione d'anno nella quale aveva rivestito la	
	carica di Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza. Ne	
	conseguirebbe, pertanto, un ulteriore profilo di improcedibilità del	
	conto depositato.	
	Concludeva quindi chiedendo di dichiarare l'improcedibilità o	
	l'inammissibilità e, in subordine, l'irregolarità del conto in esame.	
	2. Con memoria del 14.05.2024 si costituiva personalmente l'agente	
	3	

	contabile osservando come, in presenza di una incertezza interpretativa, l'Amministrazione centrale aveva comunque ritenuto doveroso procedere al deposito del conto. Concordava sull'insussistenza dell'obbligo di resa del conto nel caso di beni mobili oggetto del solo obbligo di vigilanza come in effetti sarebbero quelli in argomento. Circa l' <i>"assenza di prova di un regolare passaggio di gestione in corso di esercizio"</i> , rappresentava preliminarmente di avere svolto le funzioni di consegnatario a seguito della decadenza del precedente direttore del dipartimento in quanto individuato d'ufficio quale decano del dipartimento, come si rileverebbe dal D.R. nr. 421 del 26.05.2022. Nel periodo di reggenza avrebbe garantito esclusivamente la mera continuità amministrativa delle attività della struttura, come sarebbe confermato dall'assenza di movimentazioni riferite ai beni mobili nel periodo in esame.	
	Concludeva quindi chiedendo di dichiarare l'improcedibilità dell'azione oggetto della relazione di irregolarità ex art. artt. 145, comma 4, e 147 C.G.C. e di dichiarare estinto il relativo giudizio di conto, con ogni conseguenziale statuizione di legge anche in relazione alle eventuali spese di giudizio.	
	2.1. In data 13 giugno 2024 perveniva comparsa di costituzione del medesimo tramite il patrocinio del legale, che faceva integralmente propri i contenuti della memoria del 15 maggio 2024.	
	3. Con memoria conclusionale del 23.05.2024, la Procura considerati i diversi profili di improcedibilità <i>ictu oculi</i> emergenti dal conto	
	4	

	depositato, riteneva di dover aderire alla valutazione del magistrato relatore e, per l'effetto, che debba dichiararsi l'improcedibilità e, in subordine, l'irregolarità del conto in esame.	
	4. All'udienza del 13 giugno 2024, udita la Relatrice, interveniva dapprima il PM che si riportava alle conclusioni già depositate; indi prendeva la parola l'Avv. Iazeolla che ribadiva le difese dispiagate nella memoria di costituzione e insisteva per la richiesta di improcedibilità e per l'inesistenza di profili di irregolarità.	
	Al termine della discussione, la causa veniva posta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Nella fattispecie in esame, la Sezione è chiamata a decidere la questione concernente la sussistenza dell'obbligo della resa del conto giudiziale da parte del prof. Edoardo Ales quale consegnatario, nel corso dell'esercizio finanziario 2022, di beni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope, consistenti in beni inventariati e assegnati all'ufficio destinatario, beni mobili consistenti in volumi e riviste, nonché beni immobili a fini inventariali.	
	2. Si ricorda che l'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, stabilisce che sono tenuti a rendere il conto della loro gestione gli agenti che a qualsiasi titolo abbiano "maneggio di denaro ovvero debito di materia", intendendosi per "materia" i beni e i valori mobiliari inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio dell'Ente (beni mobili, partecipazioni, azioni), con esclusione dei beni immobili e di quelli	
	5	

	considerati tali agli effetti della compilazione degli inventari (Sezione	
	giurisdizionale Friuli Venezia Giulia sent. n. 17 del 17.2.2014).	
	Gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato sono	
	denominati consegnatari e, in relazione alle modalità di gestione e di	
	rendicontazione e alle conseguenziali responsabilità, possono	
	assumere la veste di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di	
	agenti contabili per debito di custodia, con la particolarità che i primi	
	sono esclusi dall'obbligo di resa del conto giudiziale.	
	Sicché esclusivamente i consegnatari per debito di "custodia" (agenti	
	contabili) sono obbligati alla resa del conto giudiziale mentre non vi	
	sono tenuti i consegnatari per debito di "vigilanza" (agenti	
	amministrativi).	
	Il debito di custodia si caratterizza per il maneggio di denaro e/o di	
	materie, e, in quest'ultimo caso, per la gestione di cassa o di magazzino	
	(Sezione giurisdizionale Toscana sent. n. 56 del 3.3.2016; Seconda	
	Sezione Appello sent. n. 963 dell'11.12.2017); di conseguenza è	
	"l'esigenza di registrare e rendicontare tutti i movimenti della	
	"gestione contabile" e il relativo risultato a saldo, cioè di giustificare il	
	debito o il credito dell'agente contabile come risultato delle operazioni	
	di "gestione" da lui compiute, che impone allo stesso la presentazione	
	del conto giudiziale, in esito al quale la Corte dei conti provvede al	
	"discarico" o all'addebito" (Sezione giurisdizionale Abruzzo sent. n.	
	62 del 15.7.2020), configurandosi, così, un obbligo restitutorio dei beni	
	o delle materie in "deposito".	

	Diversamente il debito di vigilanza fa riferimento al soggetto che ha la	
	funzione di sorvegliare il corretto impiego dei beni dati in uso agli	
	utilizzatori nonché nelle ipotesi di gestione delle scorte operative di	
	beni assegnati all'ufficio e destinati all'uso. Si parla, in quest'ultimo	
	caso, di "agente amministrativo" tenuto alla definizione del conto	
	amministrativo (Sezione giurisdizionale Piemonte sent. n. 302 del	
	25.11.2021; Sezione giurisdizionale Calabria sent. n. 213 del 12.12.2022),	
	con il conseguente obbligo di dimostrare la consistenza e la	
	movimentazione dei beni attraverso le scritture dell'Ente (inventario,	
	giornale di entrata e di uscita, prospetto delle variazioni, buoni di	
	carico e di scarico, scheda dei beni mobili, ecc.) (Sezione giurisdizionale	
	Trentino Alto Adige sent. n. 53 del 14.12.2016), anche ai fini del	
	controllo di gestione (Sezione giurisdizionale Toscana sent. n. 3 del	
	5.1.2017).	
	In definitiva, sussiste l'obbligo di custodia quando "i beni di proprietà	
	dell'ente non sono stati dati in uso ai dipendenti dell'amministrazione	
	o a soggetti terzi ma si trovano nella materiale disponibilità del	
	soggetto incaricato, tenuto a compiere un'attività tesa alla	
	conservazione degli stessi, per lo svolgimento di attività di servizio o	
	comunque connesse all'espletamento delle funzioni istituzionali";	
	ricorre, invece, l'obbligo di vigilanza ogni qualvolta "i beni,	
	previamente inventariati, siano "messi in uso", mediante la materiale	
	consegna agli utilizzatori, per lo svolgimento dell'attività di servizio e	
	i beni di nuova introduzione siano acquistati dall'ente nei limiti	
	7	

	strettamente necessari alle esigenze di funzionamento dei singoli uffici".	
	Per quanto sopra rappresentato, non deve ritenersi sussistente l'obbligo di resa di conto relativamente a quei beni (gli impianti, i macchinari, le attrezzature, i mobili e gli arredi) assegnati all'ufficio destinatario degli stessi.	
	Quanto al soggetto che gestisce beni immobili, nemmeno nei suoi confronti si ravvisano i caratteri tipici dell'obbligo di custodia connessi alla gestione di cassa e di magazzino, atteso che il concetto stesso di debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, con la conseguente incompatibilità con la gestione di beni immobili (Corte conti Sez. Giur. Friuli Venezia Giulia sent. n. 17 del 17.2.2014; Sez. Giur. Abruzzo sent. n. 102 del 15.10.2015; Sez. Giur. Trentino Alto Adige-Trento sent. n. 39 del 21.9.2017); e pertanto, il conto relativo a beni immobili eventualmente reso deve ritenersi di natura amministrativa e non giudiziale.	
	Stesso discorso vale per i volumi e le riviste ricompresi nel catalogo della biblioteca del Dipartimento; al riguardo, ai sensi dell'art. 7 del regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. n. 827 del 1924) "sono considerati immobili, agli effetti della compilazione degli inventari, anche i musei, le pinacoteche, le biblioteche, gli osservatori ed altri istituti congeneri colle raccolte artistiche e scientifiche che vi si contengono" e per i quali, pertanto, non può ritenersi sussistente l'obbligo del consegnatario di presentare il conto giudiziale (Corte	
	8	

	Conti Sezione giurisdizionale Toscana sent. n. 213 del 22.5.2019).	
	In definitiva, limitatamente ai beni inseriti nel conto n. 28259, il	
	convenuto è qualificabile come agente amministrativo e come tale non	
	è soggetto all'obbligo di resa del conto giudiziale, con conseguente	
	inammissibilità del presente giudizio.	
	In considerazione dell'inammissibilità del presente giudizio, risulta	
	conseguentemente assorbito il rilievo, formulato nella relazione del	
	Magistrato relatore, circa l'assenza di prova, nel caso di specie, di un	
	regolare passaggio di gestione in corso di esercizio, tra il Prof Ales e il	
	successivo consegnatario.	
	Data l'assunzione di una pronuncia in rito, non vi è luogo alla	
	pronuncia sulle spese.	
	PQM	
	la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania,	
	definitivamente pronunciando nel giudizio indicato in epigrafe,	
	relativo al conto giudiziale n. 28259 reso dal prof. Edoardo Ales quale	
	consegnatario, nel corso dell'esercizio finanziario 2022, di beni del	
	Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli	
	Parthenope, lo dichiara inammissibile.	
	Nulla per le spese.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.	
	Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 13 giugno 2024.	
	Estensore	Presidente
	Alessandra Molina	Paolo Novelli
	9	

[illegible]